

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

11<sup>a</sup> (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1973

Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione POZZAR

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito e conclusione della discussione:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie » (542) (D'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 133, 136, 137 e <i>passim</i>
BOLDRINI . . . . .	140
DE CAROLIS . . . . .	135, 140
de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	135, 136 137 e <i>passim</i>
GIULIANO . . . . .	139
LUGNANO . . . . .	138
PETRELLA . . . . .	136
SICA . . . . .	136
TORELLI, relatore alle Commissioni . . . . .	135 136, 137 e <i>passim</i>
VARALDO . . . . .	137

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE REDIGENTE

##### Seguito e conclusione della discussione del disegno di legge:

« Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in

materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castelli, Pisicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramegna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla e Cataldo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nell'ultima seduta eravamo arrivati ad approvare l'articolo 25 del disegno di legge. Cominceremo quindi dall'articolo 26 di cui do lettura:

Art. 26.

(Modificazione degli organici dei magistrati).

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e, in ogni caso, non appena si realizzino le necessarie vacanze, gli organi competenti provvederanno a ridurre gli organici dei magistrati di corte d'appello e di tribunale e ad aumentare gli organici dei magistrati di pretura.

A tal fine entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Nella copertura dei posti di organico così ricavati presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere

stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

I relatori hanno presentato in proposito un emendamento: tende a sopprimere il primo comma dell'articolo e, conseguentemente, a sopprimere, al secondo comma, le prime parole: « A tal fine ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento dei relatori.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

#### Art. 27.

(*Magistrati addetti alla trattazione delle controversie di lavoro*).

Fino a che non siano state decise tutte le controversie instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche se riassunte presso gli uffici giudiziari costituiti in più sezioni, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

I relatori propongono di sostituire l'articolo 27 con questo nuovo testo:

#### Art. 27.

(*Costituzione della sezione per le controversie di lavoro fino alla definizione delle pendenze*).

« Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Il capo dell'ufficio designerà i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla de-

finizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*.  
Sembra ai relatori che con quest'articolo sia più opportunamente regolato il regime di transizione fino alla definizione delle controversie pendenti instaurate prima dell'entrata in vigore della legge. Preciso ancora che l'articolo riguarda esclusivamente le controversie pendenti.

Si tenga presente che, in base a statistiche e rilievi effettuati anche dal Ministero di grazia e giustizia, la materia del lavoro investe circa un terzo delle controversie e degli affari civili che sono portati davanti al magistrato. L'articolo quindi stabilisce che, fino a quando non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado dinanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

Ci siamo preoccupati di evitare che la trattazione di tali controversie subisse una battuta d'arresto quanto mai deprecabile. In ultima analisi, se è necessario che avvengano spostamenti o avvicendamenti di magistrati, è bene che ciò accada nell'ambito del settore civilistico.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette ai relatori.

D E C A R O L I S . Condivido la sostanza dell'emendamento. Vorrei soltanto suggerire una modifica della rubrica: poichè nel testo si parla di cause pendenti, proporrei di sostituire alle parole: « delle pendenze » le altre: « delle cause pendenti ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni.*  
D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 27 presentato dai relatori, di cui ho dato lettura, con la modifica formale del titolo suggerita dal senatore De Carolis.

(*È approvato.*)

Art. 28.

(*Prove di concorso  
per l'ammissione in magistratura.*)

Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale.

(*È approvato.*)

Il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'articolo 28 il seguente articolo 28-bis:

Art. 28-bis.

« Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1.450 milioni ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni.*  
I relatori si dichiarano favorevoli all'accoglimento di questo nuovo articolo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28-bis di cui ho dato lettura.

(*È approvato.*)

Il Governo propone di aggiungere ancora un articolo, il 28-ter, il cui testo è il seguente:

Art. 28-ter.

« Il ruolo organico della magistratura è aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1 miliardo e 373.040.000.

Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge ».

Dal canto loro i relatori, che accettano tale emendamento, propongono di aggiungere al comma che segue:

« I magistrati destinati ai posti di organico di cui alla disposizione precedente dovranno essere assegnati con preferenza alla sezione per le controversie di lavoro e comunque nel numero richiesto dalle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge ».

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto riguarda questo comma aggiuntivo al testo del Governo, vorrei far presente al relatore l'opportunità di trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo è pronto ad accettare, poichè si tratta di questioni attinenti all'organizzazione interna degli uffici giudiziari.

P E T R E L L A . Le destinazioni dei magistrati competono al Consiglio superiore della magistratura. Se quindi inseriamo l'oggetto dell'emendamento dei relatori in un ordine del giorno, raggiungeremo lo scopo di dare un semplice suggerimento al Consiglio, mentre se lo inseriamo in un dispositivo di legge il Consiglio superiore della magistratura avrà un criterio preciso a cui dovrà attenersi.

S I C A . Non vedo la *ratio* dell'emendamento proposto dai relatori. Sarebbe più logico che per l'assegnazione dei magistrati alla sezione competente per le controversie di lavoro ci si basasse magari sulla loro specifica esperienza nella materia.

**PRESIDENTE.** Senatore Sica, comprendo bene il motivo che la muove a questa considerazione. Devo però farle presente che già abbiamo approvato l'articolo 26, che stabilisce quali modi seguire nell'assegnazione dei magistrati, e le assicuro che questa disposizione è perfettamente coerente con quanto lei auspica.

**VARALDO.** Vorrei esprimere una certa perplessità. In generale i magistrati, una volta vinto il concorso, partecipano all'amministrazione della giustizia in qualità di uditori per un certo periodo. Qui invece si prevede che appena vinto il concorso i nuovi magistrati comincino immediatamente ad esplicare le loro funzioni in qualità di giudici unici. Non mi pare sia la cosa più opportuna trattandosi di incarichi tanto delicati.

**TORELLI, relatore alle Commissioni.** Avevamo proposto di aggiungere un comma all'articolo 28-ter proposto dal Governo solo perchè intendevamo introdurre una ulteriore garanzia in favore della più rapida e soddisfacente soluzione delle controversie di lavoro. Tuttavia, visto quanto ci ha detto il rappresentante del Governo, siamo pronti a ritirare il sub-emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno del seguente tenore:

« Le Commissioni riunite giustizia e lavoro del Senato impegnano il Governo ad intervenire presso il Consiglio superiore della magistratura affinché i magistrati destinati ai posti di organico di cui all'articolo 28-ter del disegno di legge n. 542 siano assegnati con preferenza alla sezione per le controversie di lavoro e, comunque, nel numero richiesto dalle esigenze derivanti dall'applicazione della legge ».

**d e ' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo, come ha già anticipato, accoglie quest'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno del relatore.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 28-ter nel testo in cui è stato presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura e al quale i relatori si sono già dichiarati favorevoli.

(È approvato).

Il Governo propone di aggiungere un altro articolo. Ne do lettura:

**Art. 28-quater.**

« I ruoli organici direttivo e di concetto del personale della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000 ».

Anche i relatori hanno presentato un articolo aggiuntivo 28-quater, che recepisce quello presentato dal Governo, aggiungendovi precisazioni relative ai concorsi.

Il testo è il seguente:

**Art. 28-quater.**

« Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.

Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla metà dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.

I concorsi sono indetti dal Ministro di grazia e giustizia su base distrettuale e la residenza nel distretto costituisce condizione di ammissibilità.

I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.

Le nomine ai posti messi a concorso in precedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza ».

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non è entusiasta della formulazione di quest'articolo proposto dai relatori, in quanto esso investe una materia consistente in dettagli regolamentari. Inoltre la possibilità di indire concorsi su base distrettuale è già prevista dalle leggi, sicchè sarebbe sufficiente un ordine del giorno che raccomandi l'applicazione della normativa già esistente. Infine come si può pensare che venga rispettata la disposizione secondo cui i bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge? Tale termine mi sembra assurdamamente breve.

L U G N A N O . È senz'altro possibile che il termine fissato nell'articolo proposto dai relatori non venga rispettato, ma se invece che per legge noi lo precisiamo in un semplice ordine del giorno, potrà accadere che nessuno si preoccuperà di prenderlo nemmeno in considerazione.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla decisione delle Commissioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28-*quater* nel testo proposto dai relatori, che assorbe quello presentato dal Governo.

(È approvato).

I relatori propongono un altro articolo. Ne do lettura:

#### Art. 28-*quinquies*.

« I presidenti delle Corti di appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. L'aggiunta di quest'altro articolo trova la sua validità nel recente parere espresso in proposito dal Consiglio superiore della magistratura, a tutti noto.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alle Commissioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei relatori aggiuntivo di un nuovo articolo, il 28-*quinquies*, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il Governo propone di aggiungere ancora un articolo, ne do lettura.

#### Art. 28-*sexies*.

« L'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e l'articolo 67, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dall'entrata in vigore, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. I relatori sono favorevoli all'accoglimento di questo nuovo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 28-*sexies* proposto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29, del quale do lettura:

Art. 29.

*(Abrogazione dell'accertamento tecnico a mezzo dell'ispettorato del lavoro).*

È abrogato l'articolo 146 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni.* Con riferimento alle proposte di coordinamento che saranno successivamente, propongo la soppressione di quest'articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, non essendo stati presentati, sull'articolo 29, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

*(Non è approvato).*

L'articolo 29 è pertanto soppresso.

Il Governo propone il seguente articolo 29-bis:

Art. 29-bis.

« All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in complessive lire 4.942.760.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni.* Mi dichiaro favorevole a quest'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 29-bis, proposto dal Governo e al quale il relatore senatore Torelli si è dichiarato favorevole.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 30.

Art. 30.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A quest'articolo il senatore Giuliano ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « eccezion fatta per i benefici economici previsti al terzo comma dell'articolo 448 ».

I relatori hanno presentato un emendamento tendente a sostituire alla cifra « 90 » l'altra: « 180 ».

G I U L I A N O . Il mio emendamento trae ragione dal fatto che altrimenti le sentenze pronunciate nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della legge non potranno tener conto dei benefici previsti dall'articolo 448 *sub* articolo 1 del provvedimento in esame.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni.* I relatori ritirano l'emendamento da loro presentato proprio in ordine alle preoccupazioni di cui si è fatto carico il senatore Giuliano.

Dobbiamo fare presente al senatore Giuliano che, sul terreno pratico, non si dovrebbero lamentare le conseguenze negative da lui prospettate. Se il disegno di legge sarà approvato definitivamente dalla Camera dei deputati prima delle ferie estive, come tutto fa credere, i 90 giorni coincideranno appunto con il periodo di vacanze estive.

G I U L I A N O . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Essendo stati ritirati tutti e due gli emendamenti presentati, metto ai voti l'articolo 30.

*(È approvato).*

Il Governo ha presentato la seguente tabella A, in relazione al contenuto dell'articolo 28-ter, in precedenza approvato.

## TABELLA A

RUOLO ORGANICO  
DELLA MAGISTRATURA

Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . .	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . .	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	493
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari . . . . .	6.253
Uditori giudiziari . . . . .	350
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>7.202</b>

Poichè nessuno chiede di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Ci resta da esaminare l'articolo aggiuntivo 5-bis, proposto dal senatore Boldrini, che, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, era stato accantonato nella seduta del 4 aprile. Ne rileggo il testo.

« La prescrizione per credito dipendente da rapporto di lavoro subordinato rimane sospesa durante la durata del rapporto stesso ».

DE CAROLIS. Pur essendo la Democrazia cristiana in linea di principio favorevole a questa disposizione, debbo invitare il senatore Boldrini a ritirare l'emendamento, in quanto si tratta di materia di diritto sostanziale, che pertanto non può essere presa in esame in questo disegno di legge.

BOLDRINI. La presenza dell'attuale Governo impedisce alla Democrazia cristiana, in questo momento, di riprendere una delle più belle battaglie sostenute all'epoca della Costituente. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dai relatori fuori di questa sede e,

tenuto quindi conto che il voto su quest'articolo potrebbe pregiudicare l'esito dei nostri lavori, ritiro l'emendamento, riservandomi di presentare in proposito un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Abbiamo terminato l'esame degli articoli.

Passiamo ora alle proposte di coordinamento predisposte, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, dal comitato di coordinamento nominato nella seduta di ieri.

Il comitato di coordinamento ha presentato le seguenti proposte:

All'articolo 429, *sub* articolo 1 del disegno di legge, sostituire al punto 2) le parole: « a coltivatore diretto e di » con le altre: « a coltivatore diretto nonchè rapporti derivanti da ».

La metto ai voti.

(È approvata).

All'articolo 431, *sub* articolo 1, sopprimere l'ultimo comma (le disposizioni in esso contenute sono trasferite, con un articolo successivo del disegno di legge, in un articolo 618-bis da inserire nel codice di procedura civile).

La metto ai voti.

(È approvata).

All'articolo 434 *sub* articolo 1, le disposizioni in esso contenute sono trasferite in un articolo, da premettere, nella Sezione II, all'articolo 437.

La metto ai voti.

(È approvata).

All'articolo 1, Sezione II, paragrafo 1: premettere all'articolo 437 un articolo (la cui numerazione sarà fatta secondo la proposta di nuova numerazione del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile) nel quale è trasferito il testo dell'articolo 434. Il penultimo comma di tale testo dell'articolo 434 è tuttavia sostituito dal seguente: « Qualora non trovino applicazione le disposizioni



dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18 ».

La metto ai voti.

(È approvata).

L'articolo 438-ter, *sub* articolo 1 è sostituito con il seguente:

« Articolo 438-ter. — (Notificazione della domanda riconvenzionale). Il convenuto che abbia proposto una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo precedente deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza della riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al precedente articolo 438, secondo comma, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni ».

La metto ai voti.

(È approvata).

All'articolo 439, *sub* articolo 1, il settimo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di giorni cinque. Nella udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova, dedotti

dalla controparte e provvede alla loro assunzione ».

La metto ai voti.

(È approvata).

All'articolo 439-bis *sub* articolo 1, sopprimere il secondo comma del testo approvato dalle Commissioni riunite.

La metto ai voti.

(È approvata).

All'articolo 450-ter *sub*-articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio ».

La metto ai voti.

(È approvata).

All'articolo 459 *sub*-articolo 1, nel primo e nel secondo comma modificare l'indicazione di « capo secondo » in « capo primo ».

La metto ai voti.

(È approvata).

All'articolo 463-bis *sub* articolo 1, sostituire le parole: « I patronati di assistenza », con le altre: « Gli istituti di patronato e di assistenza sociale », e modificare conseguentemente la rubrica.

La metto ai voti.

(È approvata).

Iniziare la numerazione degli articoli del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile con l'articolo 409, seguendo senza interruzione la numerazione.

Secondo la nuova numerazione, modificare i riferimenti nel testo di tutto il disegno di legge.

La metto ai voti.

(È approvata).

Sopprimere l'articolo 1-bis (la disposizione in esso contenuta è trasferita in un articolo successivo).

La metto ai voti.

(È approvata).

Sopprimere nel disegno di legge il titolo: « Norme generali, di attuazione e transitorie ».

La metto ai voti.

(È approvata).

Inserire il seguente articolo 2-bis:

*Art. 2-bis.*

Al Capo I del titolo V del terzo libro del codice di procedura civile è aggiunta la seguente sezione:

SEZIONE III

*Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza*

Articolo 618-bis — (*Procedimento*). Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.

La metto ai voti.

(È approvata).

Sopprimere gli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 come tali (le disposizioni in essi contenute vengono inserite tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a mezzo della successiva proposta di coordinamento).

La metto ai voti.

(È approvata).

Inserire il seguente articolo 14-bis:

*Art. 14-bis.*

Il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre

1941, n. 1368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

CAPO V

Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza.

Articolo 145 - (*Termine per la nomina del consulente tecnico*). Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.

Articolo 146 - Trasferire il testo dell'articolo 6 del disegno di legge.

Articolo 147 - Trasferire il testo dell'articolo 9 del disegno di legge.

Articolo 148 - Trasferire il testo dell'articolo 10 del disegno di legge, sopprimendo le parole: « di procedura civile, modificato dall'articolo 1 della presente legge ».

Articolo 149 - Trasferire il testo, approvato dalle Commissioni riunite, dell'articolo 11 del disegno di legge.

Articolo 150 - Trasferire il testo dell'articolo 12, sopprimendo le parole: « di procedura civile modificato dall'articolo 1 della presente legge ».

Articolo 151 - Trasferire il testo dell'articolo 13 approvato dalle Commissioni riunite, sopprimendo nel primo comma la parola: « obbligatorie » e le altre: « di procedura civile »; e sostituendo nel secondo comma le parole: « spese e » con le altre: « Le competenze e gli ».

Articolo 152 - Trasferire il testo dell'articolo 14, sostituendo le parole: « il giudizio instaurato », con le altre: « la pretesa »; nonché le altre: « infondato e temerario » con le seguenti: « infondata e temeraria ».

La metto ai voti.

(È approvata).

Inserire le seguenti rubriche agli articoli da 16 a 20:

Articolo 16 - (*Patrocinio a spese dello Stato*).

Articolo 16-bis - (*Stato di non abbenza di persona coniugata o di minore*).

Articolo 17 - (*Ammissione al patrocinio a spese dello Stato*).

Articolo 18 - (*Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato*).

Articolo 19 - (*Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato*).

Articolo 20 - (*Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato*).

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Mutare le numerazioni degli articoli del disegno di legge in conseguenza delle modifiche apportate.

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Se non vi sono osservazioni, la Presidenza curerà nei dettagli il coordinamento formale del testo approvato, provvedendo, se necessario, alle ulteriori rettifiche formali che non fossero state indicate dal comitato di coordinamento, le cui proposte abbiamo ora approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Propongo che sia dato mandato ai relatori senatori Torelli e Martinazzoli di presentare all'Assemblea la relazione favorevole e il testo del disegno di legge.

Metto ai voti questa proposta.

(*È approvata*).

Per due legislature, a torto o a ragione, il Senato è stato considerato responsabile dell'insabbiamento della riforma del processo del lavoro. Sono quindi particolarmente lieto di dare atto ai colleghi di tutti i Gruppi dell'impegno dimostrato nell'esame del complesso provvedimento e della concorde volontà di affidare all'Aula, per la votazione finale, un testo riveduto e corretto dal punto di vista formale, ma saldamente ancorato ai principi sostanziali di rinnovamento del processo: semplicità, oralità, concentrazione, immediatezza, gratuità.

Un particolare ringraziamento va rivolto ai due relatori, i senatori Torelli e Martinazzoli, ed ai rappresentanti del Governo, che hanno seguito il lavoro delle Commissioni riunite e della Sottocommissione nominata dopo la discussione generale del provvedimento. Il positivo risultato finale conseguito è frutto della collaborazione concreta tra i gruppi politici dell'arco costituzionale, i relatori ed il Governo.

Approvando, in sede redigente, il disegno di legge n. 542 le Commissioni giustizia e lavoro del Senato hanno compiuto un atto legislativo della massima importanza, per il concreto problema che tende a risolvere e per le più generali conseguenze che nel tempo ne deriveranno in tema di procedura processuale.

Nella passata legislatura il Parlamento ha già votato leggi importanti destinate a incidere nella realtà sociale. Basti ricordare il riordinamento delle pensioni, lo statuto dei lavoratori, il testo unico in materia di infortuni e di malattie professionali. La riforma del processo del lavoro ha un peso pari a quello delle leggi ricordate e delle attese riforme che riguardano problemi di redistribuzione del reddito e di sviluppo dei servizi sociali. Si tratta, infatti, di rendere operanti i diritti che le leggi hanno riconosciuto o riconosceranno ai lavoratori.

Ma non va dimenticato che oggi un processo di lavoro o previdenziale dura, in media, tre anni per il solo procedimento di primo grado e viene a costare circa il 40 per cento della somma contestata. L'intero iter processuale tocca non di rado il tetto dei dieci anni di durata, vanificando così il significato di ogni miglioramento previsto dalla legislazione sostanziale a favore del mondo del lavoro. Con la legge licenziata dalle Commissioni riunite del Senato si può presumere legittimamente che l'Italia si potrà allineare ai paesi del MEC, nei quali la durata di questi processi non supera l'anno.

Per tutto questo mi sembra corretto affermare che non si tratta di un intervento legislativo di semplice razionalizzazione del sistema. Siamo in presenza di un'autentica riforma che opera nella sfera delle libertà civili e che dà concretezza ai principi costitu-

zionali che fondano sul riconoscimento dei diritti e della dignità del lavoro il nostro ordinamento democratico.

Per queste ragioni ci auguriamo tutti che l'Assemblea dia il suo consenso al provvedimento e che la Camera dei deputati esprima parere favorevole alle modifiche, ragionate e necessarie, da noi apportate, così che la riforma da tempo attesa dal mondo del lavoro possa diventare al più presto una realtà effettiva di progresso sociale e civile.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero associarmi alle parole del presidente Pozzar, che ringrazio sentitamente, unitamente ai relatori e a tutti i membri delle Commissioni riunite. Vorrei soprattutto sottolineare che siamo ora finalmente giunti quasi al termine di una lunghissima vicenda parlamentare, protrattasi per tre legislature. Non starò a ricordare le varie fasi di questa vicenda, ma mi preme rilevare che reputo il testo del disegno di legge corrispondente alle attese dei cittadini italiani e che ritengo che l'approvazione definitiva della riforma del processo del lavoro avverrà in tempi brevi, in quanto le modifiche apportate dal

Senato hanno introdotto miglioramenti di ordine sistematico che non potranno che essere valutati positivamente anche dalla Camera dei deputati. In questo senso il Governo si adopererà, in modo che tutto l'iter procedurale del disegno di legge sia compiuto prima delle ferie estive, concretizzandosi così un deciso progresso delle strutture civili del nostro Paese.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Mi associo agli interventi del Presidente e del sottosegretario De' Cocci. Rivolgo il mio sentito ringraziamento a tutti i membri delle Commissioni per la così proficua collaborazione prestata; al presidente Pozzar per la solerzia e per il modo esemplare con cui ha diretto i nostri lavori: al sottosegretario de' Cocci per l'essenziale collaborazione offerta giorno per giorno durante tutto il nostro lungo lavoro.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
Dott. FRANCO BATTOCCHIO